

## VERBALE DI ACCORDO

1. In data 14 gennaio 2009 si sono incontrate la RAI Radiotelevisione italiana e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL TELECOMUNICAZIONI, sul tema dei lavoratori a tempo determinato, al fine di dar seguito a quanto previsto per le Sedi Regionali al punto 10) del verbale di incontro del 2/07/2008, contenente i criteri applicativi dell'accordo del 4/06/2008.
2. In considerazione delle peculiarità produttive delle Sedi Regionali di Trieste e Palermo, le Parti convengono di inserire nella fascia B) del bacino costituito per il programmatista regista, l'assistente ai programmi, l'impiegato e il tecnico della produzione i lavoratori che, alla data del 31 maggio 2008, siano stati utilizzati dal Gruppo Rai – con impegno prevalente per la Società Rai - nell'ambito delle predette Sedi con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel medesimo profilo professionale, per lo stesso numero minimo di giorni di impegno richiesto per le sedi diverse da Roma dall'accordo del 23/04/2007 (punti 3, 4, 5 e 6) per l'ingresso nei bacini del corrispondente profilo.
3. Ai lavoratori di Trieste e Palermo che entreranno a far parte della fascia B del bacino ai sensi del precedente punto verrà riconosciuto, nel periodo compreso tra il 1/01/2009 ed il 30/06/2014:
  - una garanzia di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di sei mesi minimi annui;
  - i diritti riguardanti l'iscrizione al FASI e alla CRAIPI, in precedenza attribuiti ai lavoratori rientrati nei bacini ai sensi dell'accordo del 23 aprile 2007, con le stesse modalità concordate per questi ultimi;
  - un "premio di produttività" nella misura di 500,00 euro lordi annui (riferiti al parametro del livello 4), da riproporzionare per i mesi di effettivo impegno;
  - dopo 48 mesi di effettivo svolgimento della mansione con contratti a termine, l'assegnazione al livello superiore rispetto a quello minimo previsto dal CCL vigente.
4. Verranno altresì inseriti nella fascia B) del bacino costituito per i profili professionali di programmatista regista, assistente ai programmi, impiegato e tecnico della produzione i lavoratori delle restanti Sedi regionali che, alla data del 31 maggio 2008, siano stati utilizzati dal Gruppo Rai – con impegno prevalente per la Società Rai - con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel medesimo profilo professionale, per almeno 500 giorni.
5. A tutti coloro che entreranno a far parte della fascia B) del bacino ai sensi del precedente punto 4., verrà garantita nell'ambito delle rispettive Sedi regionali, nel periodo compreso tra il 1/01/2009 ed il 30/06/2014, priorità di assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Verranno altresì riconosciuti nel medesimo periodo:
  - i diritti riguardanti l'iscrizione alla CRAIPI, in precedenza attribuiti ai lavoratori rientrati nei bacini ai sensi dell'accordo del 23 aprile 2007, con le stesse modalità concordate per questi ultimi;
  - un "premio di produttività" nella misura di 500,00 euro lordi annui (riferiti al parametro del livello 4), da riproporzionare per i mesi di effettivo impegno;
  - dopo 48 mesi di effettivo svolgimento della mansione con contratti a termine, l'assegnazione al livello superiore rispetto a quello minimo previsto dal CCL vigente.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

6. Sono esclusi dall'applicazione dei benefici previsti dal presente accordo i lavoratori che - pur avendo maturato il numero minimo di giorni di contratti a termine richiesto - abbiano già compiuto 58 anni di età alla data di sottoscrizione del presente accordo, ovvero non abbiano avuto almeno un giorno di utilizzazione a termine nell'ambito del Gruppo Rai, nel periodo compreso tra il 1/06/2006 e la data di sottoscrizione del presente accordo.

7. L'ingresso nella fascia B del bacino ai sensi del presente accordo è subordinato alla sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione in sede sindacale contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti della Rai e delle altre Società del Gruppo fino alla data del 30/09/2014.

8. Resta inteso che la sottoscrizione del verbale di cui al precedente punto 7. non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per l'Azienda e determinerà la sospensione dei termini prescrizionali.

9. I nuovi ingressi nel bacino avverranno con i tempi e le modalità di seguito indicati: l'Azienda inviterà per iscritto (con lettera raccomandata A.R.) ciascun lavoratore a manifestare, sempre per iscritto (con lettera raccomandata A.R.), la sua adesione, con comunicazione che dovrà pervenire alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione della RAI entro la data del 28/02/2009, ed in seguito provvederà a convocarlo per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui al precedente punto 7, che dovrà avvenire entro la data del 31/03/2009.

10. Non potranno essere inseriti nel bacino i lavoratori che - pur in possesso dei requisiti fissati dal presente accordo - abbiano in corso un contenzioso con l'Azienda, salvo che non vi rinuncino entro il 31/03/2009 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino, altresì, di non avere null'altro a pretendere dall'Azienda in relazione all'attività pregressa. Limitatamente a tale ipotesi il requisito del giorno di utilizzazione con contratti a termine nel periodo dal 01/06/2006 e la data di sottoscrizione del presente accordo potrà essere sostituito dall'utilizzazione avvenuta in esecuzione di provvedimenti giudiziari. Non rientrano comunque nell'ambito di applicazione del presente accordo coloro che abbiano avuto sentenze di rigetto in primo o in secondo grado.

11. Ai fini dell'eventuale inserimento nella fascia B del bacino ai sensi del presente accordo, sarà esaminata la posizione delle lavoratrici che, a causa di periodi di astensione dal lavoro connessi alla maternità (astensione obbligatoria), abbiano maturato un numero di giorni inferiore a quelli richiesti, a condizione che sia configurabile una continuità di utilizzazione e che le interessate ne facciano richiesta per iscritto entro il 28/02/2009.

12. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro la data del 30/06/2009 per valutare l'andamento del presente accordo, anche al fine di verificare se, in relazione alle nuove esigenze derivanti dall'iniziativa editoriale "Buongiorno Regione", sussistano i presupposti per riconoscere anche ai lavoratori rientrati nella fascia B delle Sedi diverse da Trieste e Palermo garanzie minime di utilizzazione con contratti a termine nel periodo di validità del bacino.

Mellini  
Albo  
Rende  
Brancaleone  
A. G. G.

Ray  
Romet  
Cattolani  
P. G. G.